



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

61/2013

MAGGIO/2/2013 (*)

3 Maggio 2013

**SCADEVA IL 12 MAGGIO 2013 IL
TERMINE PER DUE IMPORTANTI
ADEMPIMENTI LEGATI ALLE
ATTIVITÀ DI MEDIATORE, AGENTE E
RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO
E SPEDIZIONIERE.**

**I DECRETI DEL MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO DEL
26/10/2011, PUBBLICATI SULLA
GAZZETTA UFFICIALE N. 10 DEL
13/1/2012 (ENTRATI IN VIGORE IL 12
MAGGIO 2012) CHE**

**HANNO SOPPRESSO I RUOLI
MEDIATORI, AGENTI E
RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO E
SPEDIZIONIERI, HANNO
ANCHE STABILITO CHE, LE IMPRESE
CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ
SUDDETTE E LE PERSONE FISICHE
ISCRITTE NEI RISPETTIVI RUOLI
SOPPRESSI, MA CHE NON
SVOLGONO L'ATTIVITÀ, DOVEVANO
PROVVEDERE A DEPOSITARE AL
REGISTRO IMPRESE, ENTRO IL 12
MAGGIO 2013, UN'APPOSITA
COMUNICAZIONE AL FINE DI
AGGIORNARE LA PROPRIA
POSIZIONE.
PER FORTUNA, E' INTERVENUTA LA
PROROGA DEGLI ADEMPIMENTI AL
30 SETTEMBRE 2013.**

Come noto, a partire dal 12 maggio 2012, a seguito dell'entrata in vigore ***decreto legislativo n. 59 del 2010***, sono cambiate completamente le

regole e le modalità di iscrizione presso il Registro Imprese o al REA, da parte dei soggetti appartenenti a particolari albi e ruoli, quali:

- **agenti e rappresentanti di commercio;**
- **spedizionieri;**
- **mediatori;**
- **mediatori marittimi.**

Con il Decreto sopra citato sono stati, infatti, **soppressi definitivamente i rispettivi Ruoli ed Elenchi** e, di conseguenza, sono stati sostituiti dall'iscrizione delle imprese nel Registro delle Imprese e delle persone fisiche nel REA, così come disposto dall'art. 80 del decreto legislativo in esame:

*"Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, **sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA** dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76, nonché le **nuove procedure di iscrizione**, in modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica".*

NOVITA' IN VIGORE DAL 12/05/2012

L'articolo 25, comma 3, del d.lgs. n. 59/2010, prevedeva che le imprese che svolgevano una o più delle quattro suddette attività avrebbero dovuto presentare, **a partire dal 12/05/2012**, all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia dove esercitano l'attività, **un'apposita segnalazione di inizio attività (SCIA), corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive** previste dalla legge.

A tal fine, andava compilata la sezione "SCIA" del mod. "ARC" (per gli agenti) e del mod. "MEDIATORI" (per i mediatori) che doveva essere firmato digitalmente dal titolare della ditta individuale o dall'amministratore della società.

Il modello doveva essere sottoscritto digitalmente dal titolare, nel caso di impresa individuale, ovvero da un amministratore, nel caso di impresa societaria, ed inviato telematicamente utilizzando la procedura "Comunicazione unica".

Il file allegato doveva necessariamente seguire delle specifiche norme tecniche, riguardanti sia la struttura che il nome del file.

La Camera di Commercio, ricevuta la segnalazione, avrebbe provveduto:

- ***ad assegnare immediatamente la rispettiva qualifica;***
- ***ad avviare contestualmente la verifica circa il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l'attività;***
- ***ad iscrivere i relativi dati nel Registro delle Imprese, nel caso l'attività denunciata venisse svolta in forma di impresa, oppure nell'apposita sezione del Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), qualora l'attività non fosse svolta in forma di impresa.***

NOVITA' MODULISTICA REGISTRO IMPRESE DAL 12/05/2012

A seguito delle novità di cui sopra, risultava rinnovata e modificata anche la modulistica dei modelli dell'impresa individuale I1 e I2 al fine di introdurre una nuova forma giuridica: "PF" – persona fisica.

In ciascuna pratica sarebbe stato obbligatorio allegare 2 modelli, da utilizzarsi per gli adempimenti previsti da ciascun decreto:

- **un primo modello**, per la segnalazione dell'inizio attività (SCIA), per la dichiarazione di possesso dei requisiti, per la richiesta di iscrizione nell'apposita sezione del REA, per la comunicazione di eventuali modifiche, per l'aggiornamento della posizione Registro imprese / REA;

- **un secondo modello** Intercalare, per l'indicazione dei requisiti posseduti dal titolare/legale rappresentante, dall'eventuale preposto, nonché da tutti coloro che svolgevano a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa.

Per gli agenti e rappresentanti di commercio, per gli agenti di affari in mediazione e per i mediatori marittimi era previsto un terzo allegato (allegato C) che riportava il fac-simile della Tessera personale di riconoscimento, che sarebbe stata rilasciata dal Registro delle imprese, su richiesta dell'interessato.

***CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA ALL'INTERNO DI UN'IMPRESA
DAL 12/05/2012.***

Dal 12 maggio 2012 i soggetti che cessavano di svolgere l'attività di mediazione o di agenzia e rappresentanza all'interno di un'impresa (come titolari o come dipendenti dell'impresa) ***dovevano chiedere, entro 90 giorni, di essere iscritti nell'apposita sezione REA.***

L'iscrizione dell'agente rappresentante di commercio / mediatore nell'apposita sezione REA comportava la cancellazione automatica (d'ufficio) dello stesso ***"dalla posizione Rea dell'impresa".***

ADEMPIMENTI DA EFFETTUARSI ENTRO IL 12/05/2013

Fatta questa premessa in merito alle novità normative intervenute, si segnala che al 12 maggio 2013, scadeva, dunque, il termine per due importanti adempimenti legati alle attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio e spedizioniere.

Gli adempimenti risultavano differenti a seconda che, trattavasi di imprese già attive alla data del 12 maggio 2012 o di persone fisiche inattive sempre alla suddetta data.

Imprese già attive alla data del 12 maggio 2012: aggiornamento della posizione R.I. e REA

Le imprese individuali e le società, già iscritte alla data del 12 maggio 2012 nei soppressi Ruoli/Elenchi e già attive nel Registro delle Imprese, **dovevano inviare, per via telematica tramite la procedura ComUnica, entro e non oltre il 12 maggio 2013, una denuncia di aggiornamento della posizione al Registro delle Imprese**, contenente i dati aggiornati dei soggetti che svolgevano l'attività per conto dell'impresa per ciascuna sede e/o unità locale.

Le imprese che non avessero presentato entro il termine previsto la denuncia di aggiornamento sarebbero state soggette all'inibizione alla continuazione dell'attività.

Persone fisiche inattive: iscrizione nella sezione speciale del REA

Le persone fisiche, iscritte nei soppressi Ruoli degli agenti e rappresentanti di commercio e degli agenti di affari in mediazione che, alla data del 12 maggio 2012, **non svolgevano l'attività** presso alcuna impresa, avrebbero potuto, **entro il 12 maggio 2013, iscriversi, per via telematica, nell'apposita sezione del REA.**

Trascorso il termine previsto, ossia il 12 maggio 2013, **la persona interessata sarebbe decaduta dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del REA.**

Si ricorda, inoltre, che, per coloro che non si saranno iscritti in questa sezione e che intendono avviare l'attività, **la pregressa iscrizione** nei soppressi Ruoli/Elenchi, quale requisito professionale abilitante, **sarà valida:**

- ***fino al 12 maggio 2017 per gli agenti e rappresentanti di commercio (5 anni successivi al 12 maggio 2012);***
- ***fino al 12 maggio 2016 per gli agenti di affari in mediazione (4 anni successivi al 12 maggio 2012).***

PROMOTORE FINANZIARIO ISCRITTO ANCHE NELL'EX RUOLO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO.

In merito all'adempimento in esame, particolare attenzione andava rivolta alla figura del promotore finanziario.

Il promotore finanziario, ***iscritto nell'apposito Albo unico nazionale gestito dall'APF*** (albo promotori finanziari) ***che fosse anche iscritto nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio***, sarebbe stato tenuto ***all'aggiornamento previsto dall'art. 10 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, se intendeva mantenere nel tempo i requisiti per svolgere l'attività di agente di commercio.***

La continuazione dell'attività di promotore finanziario non richiedeva, quindi, in sé, alcun adempimento anagrafico presso il registro delle imprese, ***sempreché in visura fosse comparsa già l'attività di promotore finanziario.***

Viceversa, **"l'aggiornamento"** sarebbe stato necessario, se si fosse voluto mantenere nel tempo ***i requisiti di agente di commercio***, allo scopo di conservare la possibilità di poter svolgere, in un secondo momento, tale attività d'impresa.

Orbene, il Ministero dello sviluppo economico, con ulteriore proprio Decreto, ha sancito per tutti questi adempimenti una nuova data: 30 Settembre 2013.

L'occasione, ivi compresa l'indicazione della vecchia data del 12 Maggio 2013, è stata utile per una sorta di excursus su tutta la materia.....che, poi, ci sia tempo ulteriore fino al 30 Settembre prossimo ben venga, fermo restando che, chi vuole può anticiparsi nel rispetto dell'antico adagio "chi ha tempo, non aspetti tempo".

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC